

ASSOCIAZIONE CULTURALE EN - ETS

STATUTO dell'Associazione Culturale En – ETS

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, l'associazione denominata "Associazione Culturale En – ETS", con sede legale in via San Rocco, 21 – 01010, Oriolo Romano (VT). L'associazione è un Ente del Terzo Settore non riconosciuto e potrà istituire sedi operative in Italia o all'estero.

Art. 2 – Finalità

L'associazione opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nei settori della cultura, dell'arte, dell'educazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e creativo.

Art. 3 – Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione svolge in via principale le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 117/2017:

"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato". A titolo esemplificativo, potrà:

- organizzare corsi, laboratori, rassegne, spettacoli, concerti e mostre;
- promuovere incontri, seminari e festival culturali;
- collaborare con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali per progetti educativi e culturali;
- pubblicare materiali informativi o divulgativi;
- realizzare attività accessorie o strumentali coerenti con le finalità statutarie.

Art. 4 – Assenza di scopo di lucro

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione. Eventuali ricavi o risorse sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. La registrazione del Socio Ordinario avviene con la presentazione della domanda al Consiglio Direttivo e con il possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) aver compiuto il 18° anno di età, in caso di domanda presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne;
- b) dichiarazione scritta di accettazione dello Statuto e di impegno all'osservanza dei regolamenti dell'Associazione;

Per l'ammissione a Socio ordinario è richiesta la presentazione della domanda al Consiglio Direttivo. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto Sociale e ad osservare eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Fatto ciò il Consiglio Direttivo o una commissione da quest'ultimo creata, valuterà la domanda dell'aspirante Socio e, a suo insindacabile giudizio, ne approverà o meno l'accettazione, sulla base dello statuto e delle norme dei Regolamenti interni eventualmente predisposti.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i

aggiorenni godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali e dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Diritti e doveri Soci

La qualità di Socio dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto Sociale, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

La perdita, per qualsiasi causa della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 7 – Quota associativa

I Soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Art. 8 - Recesso o esclusione

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Soci. Il Socio escluso non può essere più ammesso.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari, mediante lettera o email.

Art. 9 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano e approva il bilancio, elegge il Consiglio Direttivo, modifica lo statuto e delibera sullo scioglimento dell'associazione. È convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea e resta in carica 3 anni. Nomina al proprio interno il Presidente e gli altri incarichi. Attua le decisioni dell'Assemblea e gestisce le attività dell'associazione.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle delibere.

Art. 13 – Patrimonio e risorse economiche

Le risorse sono costituite da:

- quote associative;
- contributi e donazioni;
- rimborsi, sponsorizzazioni e convenzioni;
- proventi di attività marginali e accessorie;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.

L'associazione tiene contabilità ordinata e redige bilancio annuale o rendiconto per cassa secondo le norme del CTS.

Art. 14 – Bilancio

Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato nel RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 15 – Volontari

L'associazione può avvalersi di volontari ai sensi degli artt. 17 e seguenti del D.Lgs. 117/2017. I volontari operano gratuitamente e sono assicurati contro infortuni e responsabilità civile.

Art. 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, previo parere dell'Ufficio Regionale del RUNTS, secondo l'art. 9 CTS.

Art. 17 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017.

Data

Firme dei soci fondatori

Anna Gioia
Anna Sandile *Francesco Antonicelli*